



## Ioannes Paulus PP. II

*Ho appreso con soddisfazione che alcuni fedeli desiderano unirsi per costituire una Fondazione di Religione e di Culto, intesa a collaborare alla diffusione dei principi esposti nella mia recente Enciclica "Centesimus Annus" ed a suscitare iniziative per venir incontro alle necessità della Santa Sede.*

*Adesso, pertanto, volentieri all'istanza espressami di istituire nello Stato della Città del Vaticano una fondazione autonoma, volta a promuovere i due predetti fini.*

*In virtù della potestà apostolica nella Chiesa e nella sovranità nello Stato della Città del Vaticano, posti i canoni 331, 114 e 115 § 3, 116 § 1 e 1303 § 1, n. 1 del Codice di Diritto Canonico, l'art. 1 della Legge fondamentale della Città del Vaticano del 7 giugno 1929 e l'art. 1, lettera a) della Legge sulle fonti del diritto del 7 giugno 1929 //*

*ERGO*

*in persona giuridica, canonica e in persona giuridica civile, la Fondazione "Centesimus Annus-Pro Pontifice", con sede nello Stato della Città del Vaticano,*

*La Fondazione sarà retta dalle leggi canoniche vigenti nella Chiesa e da quelle civili vigenti nella Città del Vaticano, e dallo Statuto qui allegato.*

*Città del Vaticano, 5 Giugno 1993*



*Joannes Paulus PP. II*

# STATUTO



**TITOLO I**  
**NATURA, FINI E SEDE DELLA FONDAZIONE**

**Art. 1** – È costituita la Fondazione di Religione e di Culto denominata « Centesimus Annus – Pro Pontifice ».

La Fondazione è retta dal presente Statuto.

**Art. 2** – La Fondazione ha sede nella Città del Vaticano, ma può svolgere la sua attività anche altrove.

**Art. 3** – La Fondazione, senza scopi di lucro, ha fini di religione, di culto e di beneficenza. Essa si propone specificamente di collaborare alla diffusione dei valori umani, etici, sociali e cristiani, quali esposti in particolare nell'Enciclica « Centesimus Annus » e dei quali è garante il Sommo Pontefice.

La Fondazione ai fini indicati:

a) promuove fra persone qualificate nel loro impegno sociale ed imprenditoriale l'informazione religiosa circa l'attività della Santa Sede e dei suoi Organismi Centrali;

b) favorisce iniziative per sviluppare la presenza e l'operatività della Chiesa nei vari ambiti della società contemporanea;

c) promuove la raccolta di fondi per il sostegno della attività della Sede Apostolica, assicurandone il buon fine secondo lo scopo istituzionale.

**Art. 4** – Per i fini suindicati la Fondazione potrà acquisire o dismettere, a titolo gratuito od oneroso, nonché gestire, beni mobili ed immobili.

Qualora la Fondazione ricevesse da persone fisiche o da Enti pubblici o privati contribuzioni destinate a specifiche finalità, sempre comunque rientranti negli scopi istituzionali — quali il sostentamento di particolari

necessità della Chiesa o della Santa Sede specie per i paesi ove la comunità cattolica è più bisognosa di aiuti materiali — tali contribuzioni potranno essere gestite in fondo apposito.

## TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE

**Art. 5** — Organi della Fondazione sono: *a)* il Presidente; *b)* il Consiglio di Amministrazione; *c)* l'Amministratore Delegato; *d)* il Collegio Sindacale; *e)* il Comitato degli Adrenti.

### IL PRESIDENTE

**Art. 6** — Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

**Art. 7** — Spetta al Presidente:

- a)* rappresentare legalmente la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b)* convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e provvedere all'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;
- c)* curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma quando lo credesse opportuno.

**Art. 8** — In mancanza od in caso di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 9** — Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio sono designati, per la prima volta, nell'atto costitutivo. Successivamente, al fine di assicurare la continuità dell'or-

gano amministrativo, un componente del Consiglio è designato dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Gli altri sei consiglieri sono eletti, per cooptazione e a maggioranza, dai Consiglieri in carica, secondo le modalità di seguito specificate. Al termine del terzo anno solare successivo alla erezione canonica tre dei membri in carica — a seguito di sorteggio segreto — cessano dalla funzione.

In loro vece altrettanti Consiglieri saranno cooptati, a maggioranza, dai componenti del Consiglio rimasti in carica; essi saranno scelti preferibilmente tra i membri fondatori od anche tra i componenti del Comitato degli Aderenti. Anche i membri così cooptati durano in carica per un quinquennio.

I membri del Consiglio, comunque, non potranno essere eletti per più di tre volte.

Le cooptazioni devono deliberarsi nella seduta del Consiglio successiva all'evento che le ha rese necessarie.

**Art. 10** – Al Consiglio di Amministrazione è devoluta la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione da esplicarsi secondo gli orientamenti previsti dall'articolo seguente.

**Art. 11** – Spetta al Consiglio deliberare:

- a) sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) sulle modalità concrete da seguire per l'attuazione dei fini istituzionali della Fondazione;
- c) sugli atti di straordinaria amministrazione nel rispetto delle norme canoniche vigenti, ivi compresa l'accettazione di contributi volontari, oblazioni o lasciti da parte di terzi;
- d) su tutte le altre operazioni di gestione ordinaria delegandole, in tutto o in parte, all'Amministratore Delegato di cui appresso.

Il Consiglio inoltre approva, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, ed entro il 30 novembre il preventivo dell'anno successivo. In tale sede sarà deliberata, di anno in anno, la contribuzione che la Fondazione metterà a disposizione del Sommo Pontefice per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3.

**Art. 12** – Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se intervengono la metà più uno dei suoi membri in carica. Ad esse possono assistere il Presidente o il Segretario dell'APSA o un loro delegato.

**Art. 13** – Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno per l'approvazione del consuntivo e del preventivo.

Si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o almeno tre dei suoi componenti. In ambedue i casi i richiedenti devono indicare e motivare gli argomenti che intendono sottoporre alla discussione.

**Art. 14** – Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera da inviarsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, indicando il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di motivata urgenza il Consiglio potrà convocarsi anche con il preavviso di soli cinque giorni per lettera espresso o via fax.

L'adunanza è valida anche senza convocazione formale se è presente la totalità dei Consiglieri.

**Art. 15** – Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### L'AMMINISTRATORE DELEGATO

**Art. 16** – Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri di gestione ad un Amministratore Delegato. Dovranno essere determinati i limiti della delega.

**Art. 17** – Non sono delegabili all'Amministratore Delegato:

a) l'approvazione dei regolamenti sull'organizzazione e l'amministrazione della Fondazione;



- b) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- c) le delibere su transazioni e compromessi in arbitrati;
- d) ogni questione che il Presidente ritenga di sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

## II. COLLEGIO SINDACALE

**Art. 18** — Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo, e successivamente dal Presidente dell'APSA. I Sindaci durano in carica cinque anni.

I Sindaci, sia collegialmente che individualmente, controllano l'amministrazione dell'Ente, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alla contabilità stessa e ai principi contabili comunemente accettati.

Il Collegio Sindacale avrà altresì cura di esaminare la perfetta osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato delle norme dello Statuto e delle leggi canoniche, civili, amministrative e fiscali degli Stati nei quali la Fondazione opera.

## IL COMITATO DEGLI ADERENTI

**Art. 19** — Fanno parte del Comitato degli Aderenti — oltre le persone o gli Enti costituenti — coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a collaborare all'attività della stessa e siano ammessi a farne parte dal Consiglio, previo parere favorevole del Presidente dell'APSA.

Gli aderenti saranno informati, in periodici incontri, sull'attività della Fondazione.

Tali incontri dovranno avere una cadenza almeno annuale.

**Art. 20** — Per l'assistenza spirituale degli aderenti alla Fondazione nei vari Paesi, si chiederà alla rispettiva Conferenza Episcopale di designare uno o più Assistenti ecclesiastici sia a livello centrale che, ove occorra, a livello periferico. Essi, nei modi che ritengano più opportuni, si

preoccuperanno di promuovere riunioni o incontri per l'approfondimento di argomenti consoni alle finalità della Fondazione e collaboreranno opportunamente al collegamento delle iniziative secondo le indicazioni della Santa Sede.

Gli Assistenti Ecclesiastici prendono parte alle riunioni del Comitato.

### **TITOLO III**

### **PATRIMONIO**

**Art. 21** – Il patrimonio della Fondazione è costituito da un capitale iniziale di Lire

**Art. 22** – Il patrimonio di cui sopra sarà incrementato da ogni provento che — con tale destinazione — pervenisse alla Fondazione, sia a titolo gratuito che oneroso.

Gli eventuali avanzi di gestione — al netto anche della contribuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 che precede — saranno pure destinati ad accrescimento del patrimonio.

**Art. 23** – Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alle norme in materia del Diritto Canonico e del Diritto Civile.

**Art. 24** – Modificazioni del presente Statuto potranno essere apportate solo su proposta del Consiglio, previo nulla osta del Cardinale Segretario di Stato e del Presidente dell'APSA

**Art. 25** – Il presente Statuto può essere integrato da un Regolamento che dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 26** – In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa i beni costituenti il patrimonio saranno devoluti su indicazione del Sommo Pontefice per analoghe finalità.